

REGOLAMENTO GENERALE

Rev. 4 del 10/05/2022



INDICE

REGOLAMENTO GENERALE	3
PREMESSA	3
CAPO I - REGOLAMENTO GENERALE	3
Art. 1.1 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO GENERALE.....	3
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE	4
Art. 2.1 - ORGANI COSTITUTIVI DELL'ORDINE	4
Art. 2.2 - COLLABORAZIONE CON GLI ISCRITTI	4
Art. 2.3 - FONDAZIONE DELL'OAPPC-VE.....	4
CAPO III - L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI	4
Art. 3.1 – ASSEMBLEE DEGLI ISCRITTI.....	4
CAPO IV- IL CONSIGLIO	5
Art. 4.1 - IL CONSIGLIO	5
Art. 4.2 – NOMINE DELLE CARICHE DEL CONSIGLIO.....	5
Art. 4.3 – ESPRESSIONI DI VOTO IN CONSIGLIO	5
Art. 4.4 – NOMINE DEI MEMBRI DEL CDA DELLA FONDAZIONE DELL'OAPPC-VE.....	5
CAPO V - LA COMMISSIONE PARAMETRI e CORRISPETTIVI	5
Art. 5.1 - LA COMMISSIONE PARAMETRI e CORRISPETTIVI	5
CAPO VI - LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	6
Art. 6.1 - LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.....	6
CAPO VII - COMPITI DEGLI ORGANI COSTITUTIVI DELL'ORDINE	7
Art. 7.1 - INDIRIZZI GENERALI.....	7
Art. 7.2 - L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI	7
Art. 7.3 - IL CONSIGLIO	8
Art. 7.4 - COMPITI DEL PRESIDENTE.....	9
Art. 7.5 - COMPITI DEL SEGRETARIO	9
Art. 7.6 - COMPITI DEL TESORIERE	9
Art. 7.7 – ATTIVITA' DEI CONSIGLIERI.....	10
Art. 7.8 – SEDUTE DI CONSIGLIO	11
Art. 7.9 – SEGRETO D'UFFICIO.....	11

REGOLAMENTO GENERALE

ORDINE ARCHITETTI PAESAGGISTI PIANIFICATORI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Approvato con Delibera di Consiglio del 29/05/2018;

Modificato con Delibera di Consiglio del 10/05/2022.

PREMESSA

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Venezia quale ente pubblico non economico, istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n. 1395/23, è struttura rappresentativa della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, costituita e regolata secondo le vigenti leggi della Repubblica, il cui istituto discende dalla necessità di regolare i rapporti tra l'attività degli iscritti e la tutela dell'interesse pubblico.

Esso persegue la qualità e la cultura della professione, promuovendo il rapporto tra categoria e società, permettendo la formazione permanente degli iscritti ed il loro aggiornamento professionale.

Esso è preposto alla tenuta dell'Albo professionale, alla vigilanza sullo svolgimento della professione e all'esercizio delle relative funzioni di magistratura.

CAPO I - REGOLAMENTO GENERALE

ART. 1.1 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO GENERALE

L'attività del Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Venezia è disciplinata dal presente regolamento, redatto conformemente all'art. 42 R.D. n. 2537/1925.

Il presente Regolamento, non ha scadenza e la sua abrogazione o modificazione deve essere approvata dal Consiglio con almeno i 2/3 dei presenti. Ad integrazione del presente regolamento potranno essere approvati dal Consiglio regolamenti di dettaglio¹ per

¹ Cfr. R.D. 23/10/1925, n. 2537, "Art. 42. - Il Consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni".

l'istituzione ed il funzionamento degli organi costitutivi, coerentemente con l'evoluzione della norma e gli indirizzi di gestione dell'OAPPC-VE.

Il presente regolamento diventa efficace fin dall'approvazione di Consiglio.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE

ART. 2.1 - ORGANI COSTITUTIVI DELL'ORDINE

Gli Organi dell'Ordine sono: l'Assemblea degli Iscritti, il Consiglio, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, la Commissione Parametri e Corrispettivi oltre al Collegio del Consiglio di Disciplina.

ART. 2.2 - COLLABORAZIONE CON GLI ISCRITTI

Il Consiglio si avvale anche della collaborazione degli iscritti attraverso la costituzione di Dipartimenti Commissioni e/o Gruppi di Lavoro con delega ad operare su temi puntuali e specifici.

La delega di rappresentanza di ogni singolo gruppo dovrà essere in capo ad un consigliere referente di un'area operativa. La durata dell'incarico potrà variare in ragione dell'obiettivo.

ART. 2.3 - FONDAZIONE DELL'OAPPC-VE

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia ha costituito ai sensi dell'art. 14 e seguenti del C.C. una Fondazione denominata: "Fondazione dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia", i cui scopi, finalità, modalità di funzionamento sono stabiliti dallo Statuto della Fondazione stessa e regolati nel rapporto con l'OAPPC- VE da apposita convenzione tra le parti.

CAPO III - L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

ART. 3.1 – ASSEMBLEE DEGLI ISCRITTI

Le Assemblee degli Iscritti sono ordinarie e straordinarie ed esercitano tutte le funzioni attribuitegli dalle vigenti leggi in materia (Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e ss.mm.ii.), potendo regolare anche il modo d'esercizio del Consiglio dell'Ordine, con facoltà di apportare contributi ed emendamenti al programma delle attività che il Consiglio dell'Ordine propone alla approvazione.

CAPO IV- IL CONSIGLIO

ART. 4.1 - IL CONSIGLIO

Il Consiglio dell'Ordine AAPC-VE è composto da un numero di consiglieri proporzionale al numero di iscritti, ed eletti dagli iscritti stessi ogni 4 (quattro) anni, secondo quanto previsto dalle norme e regolamenti vigenti.

ART. 4.2 – NOMINE DELLE CARICHE DEL CONSIGLIO

Nel corso della prima seduta, il Consiglio procederà a nominare, con voto palese, tra i consiglieri che risultino eletti e nel seguente ordine: un Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed in via facoltativa un Vicepresidente.

Il Consiglio, a maggioranza assoluta, può con voto palese approvare la decadenza del mandato di una o più cariche consiliari, per inosservanza dei rispettivi compiti.

Il Consiglio, entro tre mesi dal suo insediamento, nomina i componenti della Commissione per l'emissione dei pareri sulle parcelle professionali con le modalità, compiti e condizioni di cui allo specifico eventuale regolamento.

ART. 4.3 – ESPRESSIONI DI VOTO IN CONSIGLIO

Tutte le votazioni espresse in Consiglio sono palesi. La votazione può essere resa non palese su specifica richiesta di 1/3 dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti, o collegati in tempo reale con mezzi di telecomunicazione se debitamente autorizzati. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

ART. 4.4 – NOMINE DEI MEMBRI DEL CDA DELLA FONDAZIONE DELL'OAPPC-VE

Il Consiglio dell'Ordine, nomina il Presidente ed i Membri del C.D.A. della "Fondazione dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia" con le modalità previste nello statuto della fondazione così come approvato dal Consiglio dell'Ordine A.P.P.C di Venezia.

CAPO V - LA COMMISSIONE PARAMETRI E CORRISPETTIVI

ART. 5.1 - LA COMMISSIONE PARAMETRI E CORRISPETTIVI

Il Consiglio dell'Ordine nomina, scegliendoli fra gli iscritti all'Albo e mediante votazione palese, i componenti della Commissione per l'emissione dei pareri sulle parcelle professionali e ne ratifica la nomina con apposita deliberazione.

I componenti della Commissione Parametri e Corrispettivi operano per tutto il periodo in cui resta in carica il Consiglio che li ha nominati e decadono con il decadere del medesimo. Essi rimangono però in carica, per evidenti motivi di continuità, fino all'insediamento della nuova Commissione Parametri e Corrispettivi nominata dal nuovo Consiglio. Per il suo funzionamento si rimanda alla vigente normativa ed a specifico regolamento di dettaglio.

La Commissione Parametri e Corrispettivi, costituisce mera articolazione interna del Consiglio dell'Ordine, in materia di pareri sulla liquidazione di parcelle dei professionisti propri iscritti e pertanto esprime:

- a) parere motivato sulla richiesta di convalida parcella;
- b) parere sulla congruità della parcella;
- c) parere preventivo prima della trasmissione della parcella al committente;
- d) parere sui contratti professionali di conferimento di incarico;
- e) parere sui bandi SAI dei LLPP segnalati tramite ONSAI.

Tramite sportello, effettua consulenze agli iscritti sulla corretta formulazione dei contratti di conferimento di incarico professionale in base alle norme cogenti.

CAPO VI - LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

ART. 6.1 - LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Per lo svolgimento delle procedure amministrative e dei compiti istituzionali, l'Ordine provvede alla istituzione di un ufficio di segreteria amministrativa, che costituisce mero ausilio operativo degli organi dell'Ordine, costituito da dipendenti, con regolare rapporto di lavoro, nelle forme previste dalle vigenti normative in materia, secondo le necessità previste o storicamente verificate dell'Ordine stesso.

La segreteria si occupa, oltre ai compiti di seguito descritti, dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e di ogni altra attività afferente all'esercizio amministrativo dell'OAPPC della provincia di Venezia, ivi compreso il supporto alla gestione patrimoniale/finanziaria.

La segreteria amministrativa esegue tutti i compiti di supporto all'adempimento degli obblighi del Consiglio e dei servizi di dipartimenti/commissioni.

Il personale della segreteria si occupa dell'Amministrazione economica e tenuta dell'Albo e del rapporto con gli Iscritti. E' compito della Segreteria, su disposizioni del Consiglio, organizzare l'attività quotidiana dell'Ordine stabilendo e rendendo noti a tutti gli iscritti e al pubblico:

- gli orari ed i giorni di apertura della sede dell'Ordine;
- l'individuazione del personale necessario per un efficiente servizio;
- ogni notizia necessaria alla massima trasparenza e accessibilità ai servizi forniti dall'Ordine.

I dipendenti dell'Ordine sono tenuti alla massima riservatezza circa le questioni interne ed amministrative di loro conoscenza, ma anche alla massima correttezza e disponibilità nei confronti degli Iscritti e del pubblico, nei limiti delle proprie competenze.

CAPO VII - COMPITI DEGLI ORGANI COSTITUTIVI DELL'ORDINE

ART. 7.1 - INDIRIZZI GENERALI

L'OAPPC della Provincia di Venezia, sviluppa attività politiche, culturali e formative rivolte agli iscritti e alla società civile, al fine di valorizzare la qualità della professione, di tutelare e salvaguardare il patrimonio culturale e la qualità della vita dei cittadini italiani.

L'attività di approfondimento delle tematiche professionali è perseguita attraverso il lavoro svolto dai Dipartimenti/Commissioni e nel dialogo con gli altri Ordini Territoriali e con il CNAPPC, attraverso la Conferenza Nazionale degli Ordini.

L'Ordine (anche sulla base delle indicazioni fornite dal CNAPPC) può assumere determinazioni al fine di fornire il proprio parere e la propria interpretazione in merito a provvedimenti e leggi concernenti l'esercizio della professione e pubblica, nelle modalità più opportune (on-Line e/o con circolari inviate agli iscritti od altri mezzi), ogni informativa riguardante l'attività professionale.

ART. 7.2 - L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Le Assemblee degli iscritti sono ordinarie, per la verifica e la votazione del bilancio annuale approvato dal Consiglio (previsionale e consuntivo) e straordinarie ogni qualvolta l'importanza dei problemi da affrontare o esigenze normative o regolamentari, lo rendano opportuno o necessario, ed esercitano tutte le funzioni attribuitegli dalle vigenti norme in materia (R.D. n. 2537/1925, D.L.L. n. 382 del 1944, D.P.R. n. 169 del 2005 ss.mm.ii.).

L'Assemblea/e ordinaria/e viene/vengono convocata/e annualmente in tempo utile per l'approvazione del bilancio (previsionale e consuntivo) e per la discussione degli obiettivi programmatici che il Consiglio propone, con la possibilità, da parte dei partecipanti, di apportarvi contributi ed emendamenti. L'assemblea Straordinaria, viene convocata in via straordinaria dal Presidente dell'Ordine, per esigenze di cui sopra, ovvero su richiesta scritta motivata da un quorum qualificato di iscritti (dipendente dal numero degli stessi) così come previsto dalla vigente normativa.

Le modalità di convocazione, di stesura dell'Ordine del Giorno e di pubblicizzazione delle assemblee, sono regolate dalla vigente normativa e da specifico regolamento.

ART. 7.3 - IL CONSIGLIO

Il Consiglio, adempie ai compiti istituzionali previsti dalla legge:

- la custodia dell'Albo ed in particolare la sua formazione, revisione e pubblicazione;
- l'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine ed in particolare la predisposizione del conto consuntivo annuale, del bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea e la determinazione dell'entità del contributo annuo dovuto dagli iscritti per il funzionamento dell'Ordine;
- la tutela dell'esercizio professionale, la vigilanza sul decoro dell'Ordine e la repressione degli abusi del titolo professionale.

Il Consiglio lavora collegialmente, definendo precisi programmi operativi in ordine a situazioni emergenti.

Ai consiglieri, singolarmente o attraverso Gruppi di Lavoro/Progetti Strategici, ecc., saranno affidati specifici incarichi.

L'apporto dei consiglieri non si esaurisce, pertanto, nel presenziare alle sedute prescritte.

Ai consiglieri, per lo svolgimento delle attività programmate, verranno assegnate specifiche deleghe di rappresentanza istituzionale dell'Ordine. Le deleghe verranno assegnate per effetto di una deliberazione consigliare o incarico diretto del Presidente da ratificare nel primo Consiglio utile.

Il Consiglio programma con anticipo le date delle sedute per consentire ai Consiglieri la dovuta pianificazione delle attività consigliari e personali.

Il Consiglio, quindi, si riunisce con cadenza da definirsi, ma almeno mensile e delibera in merito ai propri progetti, corredati da una stima dei costi da elaborare in tempo utile all'approvazione del successivo bilancio di previsione ed in merito alle attività dell'Ordine in esecuzione degli obiettivi di programma, come sopra definiti.

Il Consiglio delibera inoltre l'approvazione degli eventuali regolamenti specifici necessari ad un organico funzionamento dell'Ordine stesso e ne cura i necessari aggiornamenti, in accordo con le modifiche normative e/o le esigenze dell'Ordine stesso.

Il Consiglio, in riferimento alla partecipazione degli iscritti all'attività dell'Ordine, promuove la formazione di commissioni/dipartimenti/gruppi di lavoro/progetti strategici, ognuno dei quali coordinato da un Consigliere, che svolgano un ruolo consultivo per la trattazione di temi specifici attinenti alla professione. Essi saranno preferenzialmente composti da iscritti dell'Ordine ma potranno stabilire relazioni esterne di tipo informativo e collaborativo anche inter/professionale.

I progetti e le attività multidisciplinari andranno elaborati congiuntamente, in forma coordinata e sinergica dai diversi dipartimenti, commissioni e/o gruppi di lavoro interessati e possono avvalersi della collaborazione di consulenti specialistici, esperti.

Ai Consiglieri od agli iscritti, previa deliberazione dal consiglio, può essere riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute per l'assolvimento degli incarichi istituzionali, ovvero un

rimborso forfettario delle spese sostenute per l'assolvimento delle attività istituzionali e comunque previste dalle deliberazioni dell'Ordine o connesse al suo funzionamento.

ART. 7.4 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Ordine ed il Consiglio.

Compiti specifici del Presidente:

- A) convoca il Consiglio, trasmette l'ordine del giorno redatto sulle istanze dei consiglieri e ne presiede le sedute, garantendo la collegialità dei contributi;
- B) convoca l'Assemblea in conformità all'ordine del giorno deliberato dal Consiglio e in apertura, propone la nomina del Presidente e del Segretario della stessa;
- C) firma, come rappresentante legale, gli atti ordinari e straordinari su mandato del Consiglio;
- D) è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge relative ad atti di sua diretta competenza;
- E) agisce "in nome e per conto" del Consiglio esclusivamente nei casi in cui si ravvisino condizioni d'urgenza. In tal caso alla prima seduta di Consiglio, il Presidente dovrà informare il Consiglio del suo operato e sottoporlo a ratifica,
- F) redige la relazione strategica degli obiettivi da perseguire nell'attività collegiale del Consiglio;
- G) redige l'organigramma delle deleghe operative ai Consiglieri per il perseguimento dei programmi operativi del Consiglio di cui all'art. 7.3.

In assenza del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, se nominato, ed in sua mancanza il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

ART. 7.5 - COMPITI DEL SEGRETARIO

Il Segretario ha i seguenti obblighi:

- A) riceve e verifica le domande d'iscrizione all'Albo;
- B) cura la corrispondenza;
- C) organizza gli uffici di Segreteria e vigila con il Tesoriere sul loro buon andamento;
- D) cura la stesura delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio, ove necessario;
- E) redige il verbale delle sedute e delle deliberazioni di Consiglio;
- F) in assenza del Segretario ne fa le veci il Consigliere meno anziano.

ART. 7.6 - COMPITI DEL TESORIERE

Il Tesoriere ha i seguenti obblighi:

- A) è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine;

- B) verifica il corretto versamento del contributo di iscrizione all'Ordine fissato annualmente dal Consiglio;
- C) autorizza o ratifica direttamente i pagamenti, nonché i versamenti, delle previsioni di bilancio, attinenti la gestione economica e finanziaria secondo quanto stabilito in apposito regolamento.
- D) vigila con il Segretario sul buon andamento degli uffici di Segreteria;
- E) cura la formazione e l'aggiornamento dell'inventario dei beni dell'Ordine;
- F) verifica l'aggiornamento della contabilità e relaziona periodicamente al Consiglio;
- G) verifica l'osservanza delle scadenze che riguardino atti amministrativi e/o finanziari coinvolgenti l'Ordine;
- H) provvede alla stesura del conto consuntivo e del bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea/e ordinaria/e.

Nessun impegno di spesa può essere preso dal Presidente, Segretario, Consiglieri senza la controfirma e la verifica di copertura di bilancio da parte del Tesoriere.

In assenza del Tesoriere, ne fa le veci un Consigliere designato dal Presidente.

ART. 7.7 – ATTIVITA' DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri, al fine di perseguire gli obiettivi collegiali dell'attività di Consiglio di cui all'art. 7.3, sono tenuti a partecipare ad almeno tre quarti delle sedute di Consiglio complessivamente svolte, su base di verifica annuale. Una minore partecipazione da parte di un Consigliere indica che questi sia da considerarsi dimissionario per mancato assolvimento dei propri compiti di base.

La presenza ad ogni singola seduta di Consiglio è ritenuta effettiva, e conteggiata su base annuale, se la partecipazione sia pari ad almeno due terzi della durata della seduta stessa. I voti espressi dai Consiglieri durante il periodo di presenza restano validi anche se la partecipazione alla seduta Consiglio è parziale.

I Consiglieri che non possono partecipare alle sedute del Consiglio sono tenuti a darne comunicazione scritta agli uffici della Segreteria con almeno 24 ore di anticipo con riferimento a giustificato impedimento. In caso di mancata o tardiva comunicazione la loro assenza sarà considerata ingiustificata.

Ai sensi dell'art. 41 del Regio Decreto 23 Ottobre 1925. n. 2537² il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive è considerato dimissionario.

2 Cfr. R.D. 23/10/1925, n. 2537, ossia "Art. 41. - Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario".

Il Consiglio dell'Ordine provvede alla sua sostituzione in base al comma 5, art. 2, del D.P.R. n. 169 dell' 8 luglio 2005³, che prevede la nomina del primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'Albo.

Sono sempre fatti salvi i motivi di salute, gravi impedimenti personali, oltre a maternità e/o paternità recenti.

I Consiglieri sono tenuti alla riservatezza sulle attività in itinere dei Gruppi di Lavoro / Commissioni /Dipartimenti / Progetti Strategici di cui facciano parte fintanto che le attività stesse vengano rese pubbliche.

ART. 7.8 – SEDUTE DI CONSIGLIO

Le sedute di Consiglio potranno essere svolte in presenza, in collegamento da remoto o modalità mista. Nella comunicazione di convocazione della seduta verrà specificata la modalità di svolgimento.

Nel caso in cui il Consiglio sia convocato in presenza il consigliere impossibilitato a partecipare potrà chiedere per iscritto di fruire di un collegamento da remoto con almeno 24 ore di anticipo e per comprovati impedimenti.

Sono sempre fatti salvi i motivi di salute, gravi impedimenti personali, oltre a maternità e/o paternità recenti.

Durante il collegamento telematico è fatto obbligo l'assenza di soggetti estranei al Consiglio che ascoltino le conversazioni in corso.

I consiglieri si impegnano alla massima riservatezza, a mantenere accesa la telecamera per tutta la durata della seduta di Consiglio, a non registrare in modalità audio e video le sedute con qualsivoglia strumentazione, o vengano prodotte immagini che possano essere utilizzate o divulgate.

ART. 7.9 – SEGRETO D'UFFICIO

I Consiglieri e tutti gli iscritti, nonché il personale ed i collaboratori ad ogni titolo, che abbiano accesso alle informazioni riservate, sono tenuti al segreto d'ufficio ed alla massima riservatezza in merito alle stesse.

³ Cfr. DPR 08/07/2005, n. 169 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2005), art. 2. comma 5, "Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni".